



# *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea*

Massimiliano PUGLIA e Igor TACCANI

Corte di Giustizia UE

# Rinvio pregiudiziale: caratteristiche principali

- peculiare ed esclusiva competenza della Corte UE
- carattere “non contenzioso” = giudice naz decide rinvio
- procedura incidentale e sospensiva
- dialogo tra giudice nazionale e giudice dell’Unione
- rapporto di collaborazione: supporto dell’azione dei giudici nazionali nell’interpretazione e applicazione diritto UE
- incompetenza della Corte a giudicare il caso concreto
- finalità: assicurare l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto UE
- ruolo fondamentale nella definizione delle caratteristiche dell’ordinamento UE (primato; efficacia diretta norme; resp. SM per violazione norme UE; obbligo di interpretazione conforme etc.)

# Testi di riferimento

- a) Art. 267 TFUE
- b) Regolamento di procedura (artt. 94 ss.)
- c) Raccomandazioni ai giudici nazionali

[www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

# a) art. 267 TFUE

“La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione dei trattati;

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un **organo giurisdizionale di uno degli Stati membri**, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, **avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno**, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.”

# questioni di interpretazione e di validità

- 1) qualsiasi disposizione del diritto UE (norme trattato; atti di dir. derivato; accordi stipulati dall'UE; principi generali di dir.)

NO richiesta compatibilità di norme o prassi nazionali (diversa formulazione del quesito)  
anche se “uso alternativo” rinvio pregiudiziale

- 2) atti delle istituzioni

compensa la limitata “legittimazione attiva” dei privati nei ricorsi diretti ex art. 263 TFUE  
(tuttavia, NO alla «elusione» dell'art. 263 TFUE)  
“contournement de procédure”

sent. 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf

# nozione di «organo giurisdizionale» («giurisdizione»)

- organi giurisdizionali degli Stati membri di ogni ordine e grado
- definizione “comunitaria” (v. sent. Cartesio, C-210/06)
- Caratteristiche : giuriprudenza + **punto 9 Racc.**
  - origine legale dell’organo; carattere permanente; obbligatorietà della sua giurisdizione; natura contraddittoria del proc.; applicazione di norme giuridiche; non si pronuncia secondo equità; indipendenza e imparzialità; carattere giurisdizionale della sua pronuncia
- esempi: NO collegi arbitrali, SI Commissioni tributarie, trib. arbitrali di categoria; SI ordini professionali (condizioni di ammissione al consiglio ordine o sanzione disciplinare),
  - Corte cost.: inizialmente no (“funzione di controllo costituzionale di suprema garanzia dell’osservanza della Costituzione” diversa da altri organi giudiziari)
    - (C-169/08, Presidenza del Consiglio dei Ministri (ricorso diretto); C-418/13, Napolitano (in sede di giudizio incidentale) e C-42/17 (pendente);
- controllo da parte delle Corte

# facoltà ed obbligo di rinvio

- facoltà: discrezionalità del giudice (**punti 10 e 11 Racc.**)
- importanza ruolo avvocati, ma attenzione!
- interpretazione  $\neq$  invalidità

(art. 263 TFUE: la Corte ha competenza esclusiva ad annullare un atto delle istituzioni)

- dubbio sulla validità del diritto derivato dell'UE:

Nel caso in cui il giudice, anche non di ultima istanza, intenda risolvere un dubbio nel senso dell'**invalidità** di una norma di diritto derivato dell'Unione europea è tenuto ad effettuare il rinvio pregiudiziale

(sent. 22 ottobre 1987, C-314/85, Foto-Frost)

- obbligo: giurisdizioni di ultima istanza
- limiti: non si tratta di un obbligo assoluto  
(sentenza 6 ottobre 1982, **CILFIT**, causa 283/81 :

“una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili secondo l’ordinamento interno **é tenuta**, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, **salvo che** non abbia constatato che **[1] la questione non é pertinente**, o che **[2] la disposizione comunitaria di cui é causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che**

**[3] la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi;** la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all’interno della Comunità.”

Teoria dell’ «acte clair»

- tali ipotesi sono state «codificate» nel reg. proc. Corte: art. 99
- Omesso rinvio quando necessario: resp. SM violazione dir UE



# omesso rinvio pregiudiziale: responsabilità Stato membro

sentenza 30 settembre 2003, **Köbler**, causa C-224/01

•“il principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a risarcire i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili è applicabile anche allorché la violazione di cui trattasi deriva da una **decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado**, sempreché [1] la norma di diritto comunitario violata sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, [2] la violazione sia sufficientemente caratterizzata e [3] sussista un nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito dalle parti lese.”

• violazione sufficientemente caratterizzata = violazione manifesta:  
se il giudice: 1) dà a una norma di diritto sostanziale o procedurale dell'Unione una portata manifestamente erronea, in particolare alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte in tale materia o 2) interpreta il diritto nazionale in modo da condurre, in pratica, alla violazione del diritto dell'Unione vigente.

(sent. 13 giugno 2006, C-173/03, **Traghetti del Mediterraneo**)

# soggetti abilitati a partecipare alla procedura:

I soggetti abilitati a formulare **osservazioni scritte** (v. art. 23, co. 1, Statuto) o a partecipare alla **fase orale** sono:

- **a. parti nel giudizio a quo** (non è consentito l'intervento del terzo dinanzi alla Corte) ;
- **b. Stati membri** dell'Unione senza dover motivare in base ad un preciso interesse;
- **c. Commissione** (nel suo ruolo di guardiano dei trattati e di rappresentante dell'interesse dell'Unione, i.e. *amicus curiae*);
- **d. Istituzioni, organi e organismi dell'Unione**, qualora sia messa in causa la validità o l'interpretazione di atti da essi adottati (Parlamento, Consiglio, BCE, etc.)

## b) regolamento di procedura

- entrato in vigore il 1° novembre 2012;
- rivalorizzazione rinvio pregiudiziale;
- prima categoria di cause sottoposte alla Corte (v. 1° considerando);
  - ruolo fondamentale nello sviluppo del diritto dell'Unione;
- nuova collocazione;
- Artt. 94 ss. procedimento pregiudiziale

## c) Raccomandazioni ai giudici nazionali (ex “nota informativa”)

### Punto 6:

- “indicazioni pratiche, prive di qualsiasi valore vincolante”
- scopo: mirano ad orientare i giudici nazionali sull'opportunità di procedere o meno ad un rinvio pregiudiziale e ad aiutarli a formulare e a presentare le questioni

# ordinanza di rinvio:

## a) forma

- qualsiasi forma ammessa dal dir. nazionale per gli incidenti processuali (**punto 20 Raccomandazioni**)
  - In Italia: ordinanza (L. 204/58 di esecuzione del Protocollo sullo statuto della Corte)
- “redazione semplice [esigenze di traduzione], chiara e precisa senza elementi superflui”; (punto 21 Raccomandazioni)
- lunghezza: 10 pagine (punto 22 Raccomandazioni), ma “sufficientemente completa”
- numerare i punti (facilita traduzione)
- far figurare i quesiti in modo chiaro all’inizio o alla fine (punto 24 Raccomandazioni);
- struttura
- plico raccomandato indirizzato alla «Cancelleria della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo»
- invio tempestivo dell’ordinanza
- allegare il fascicolo di causa

## b) contenuto dell'ordinanza:

### **Art. 94 RP “contenuto minimo della domanda di pronuncia pregiudiziale”**

*Novità che codifica la prassi esistente: semplice responsabilizzazione dei giudici nazionali o norma parametro della ricevibilità dell'ordinanza di rinvio?*

Oltre al testo delle questioni, il giudice del rinvio deve fornire un'illustrazione:

- a) dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti ;
- b) del contenuto delle norme nazionali e della giurisprudenza nazionale applicabili alla fattispecie;
- c) dei motivi che lo hanno indotto a interrogarsi sull'interpretazione o validità di norme UE nonché del nesso tra dette norme e la normativa nazionale applicabile; (Telemarsicabruzzo, C-320/90)

**a) e b) riguardano la descrizione dell'ambito fattuale e giuridico, mentre c) riguarda la «motivazione» dell'ord. di rinvio**

# ...altri elementi

- è importante allegare il testo della normativa applicabile
- indicare disposizioni dir. UE pertinenti (punto 23 nota)
- indicare succintamente il proprio punto di vista sulla soluzione da dare ai quesiti (punto 24 nota)
- tener conto di eventuali richieste di anonimato (punto 27) l'ordinanza è tradotta, notificata e pubblicata in GUUE così com'è
- allegare copia del fascicolo nazionale

# Qual'è il momento opportuno per effettuare un rinvio pregiudiziale?

- Piena discrezionalità del giudice nazionale
- Auspicabile effettuare il rinvio in una fase in cui é possibile definire con chiarezza l'ambito di fatto e di diritto della controversia
- Quando si dispone di tutti gli elementi necessari per verificare che il diritto UE si applica nel procedimento principale
- Preferibilmente in seguito a un contraddittorio tra le parti (punto 18 nota)



# parti del procedimento principale

## art. 97 RP

Le parti del procedimento principale sono **quelle individuate come tali dal giudice del rinvio**, in osservanza delle norme di procedura nazionali.

**Intervento di una parte nuova nel procedimento principale:** il giudice del rinvio lo comunica alla Corte, e se la causa è già pendente dinanzi alla Corte, la nuova parte accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova,

**Rappresentanza e comparizione delle parti nel procedimento principale:** la Corte tiene conto delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice che ha effettuato il rinvio. In caso di dubbi relativi alla facoltà di una persona di rappresentare una parte nel procedimento principale in base all'ordinamento nazionale, **la Corte può chiedere informazioni al giudice del rinvio in merito alle norme di procedura applicabili.**

## alcuni problemi riscontrati presso la cancelleria della Corte:

- rinvio pregiudiziale scritto a mano;
- mancato invio copia del fascicolo di causa;
- mancata indicazione delle parti del processo nazionale nell'ordinanza di rinvio (punto 30 nota: indicazione tempestiva di nuove parti);
- mancata indicazione delle ragioni del rinvio;
- assenza dei quesiti: quesiti da estrapolare e rielaborare dal testo dell'ordinanza;
- stile complesso (problemi traduzione)
- ordinanza di rinvio eccessivamente lunga (esigenza sintesi: problemi);

# cosa non si può chiedere in un rinvio pregiudiziale:

- interpretazione del diritto nazionale; risolvere eventuali divergenze di opinione interpretative (ord. *Wamo*, C-288/10, p. 27; *Soc. Coop. Madonna dei miracoli*, C-82/13, p. 11 e 15) (v. punto 7 Racc.)
- pareri consultivi su questioni generali e ipotetiche non attinenti o non necessarie al fine di risolvere la causa;
- pronunciarsi sulla compatibilità di una norma naz. con il diritto UE (sent. *Centro europa 7*, C-380/05, pp. 47 ss.)
- pronunciarsi nell'ambito di un processo «fittizio» (sent. *Foglia c. Novello*, causa 104/79,)
- pronunciarsi su «situazioni puramente interne»
- interpretare disposizioni della Carta se il procedimento nazionale non riguarda una normativa nazionale che attua il diritto dell'UE (art. 51, §1, Carta); incompetenza Corte (sent. *Pelckmans*, C-483/12,)

# dichiarazione d'irricevibilità = *extrema ratio* sforzi compiuti dalla Corte:

- riformulare i quesiti posti in modo non appropriato;
- estrapolare dalla domanda i quesiti ove non espressamente formulati;
- accorpare quelli numerosi o ripetitivi talvolta disponendoli in un ordine diverso
- domande di chiarimenti ai giudici nazionali  
(necessità di alcune precisazioni; discordanze tra ordinanza di rinvio e memorie parti)  
art. 101, par. 1, reg. proc. “La Corte, sentito l’avvocato generale, può chiedere chiarimenti al giudice nazionale”  
(**novità**: art. 101, par. 2: risposta del giudice è notificata alle parti)
- **negli ultimi anni si registra un’inversione di tendenza**

# Il procedimento nel rinvio pregiudiziale

- Tre diverse tappe del procedimento
  - Dinanzi alla giurisdizione nazionale all'atto del rinvio (artt. 94, 95, 97 RP)
  - Dinanzi alla Corte (artt. 98-101, 115-118 RP)
    - Procedimento «semplificato», mediante ordinanza motivata (art. 99 RP)
    - Procedimento accelerato (artt. 105 e 106 RP)
    - Procedimento d'urgenza (artt. 107-114 RP)
  - Dinanzi alla giurisdizione nazionale dopo la pronuncia della Corte (artt. 102, 103, 104 RP)

# Effetti del rinvio pregiudiziale sul procedimento nazionale

- Sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte
- Giudice nazionale competente ad adottare provvedimenti cautelari
- Esigenza di dialogo con la Corte per informarla di cambiamenti rilevanti (ingresso nuove parti, modifica legislativa, decisione Corte non più necessaria o “utile”)
- Corte competente a pronunciarsi finché ritiro rinvio giudice naz. (entro notifica data sentenza)

# procedimento dinanzi alla Corte (tappe principali)

- Deposito della decisione di rinvio
- Attribuzione di un numero di causa e studio preliminare da parte della Cancelleria e del Serv. R&D
- Designazione del giudice relatore e dell'AG
- Traduzione della decisione di rinvio nelle lingue ufficiali
- Notifica alle parti, agli Stati membri, alle istituzioni
- Fase scritta; traduzione delle memorie in francese (lingua di lavoro)
- Istruzione della causa
- Redazione della relazione preliminare (4 settimane)
  - Proposte di misure istruttorie o di organizzazione della procedura (es. domanda di chiarimenti ex art. 101 RP)
  - Proposta di udienza
  - Proposta di conclusioni (2016: su 412 sentenze, nel 66% di questi casi sono state precedute da conclusioni)
  - Proposta di sezione
  - Proposta di adozione di ordinanza o sentenza

# procedimento dinanzi alla Corte

....

- Udienza
- conclusioni (chiusura fare orale)
  
- Fase del délibéré (camera di consiglio)
  - Indicazione alla sezione delle intenzioni del giudice relatore (entro 1 settimana dalla pronuncia delle conclusioni)
  - “Tour de table”
  - Redazione della bozza di sentenza (1 mese)
  - Camera di consiglio
- Distribuzione della sentenza definitiva al servizio della traduzione, al servizio della Ricerca e documentazione per il massimario, al servizio stampa e al servizio riproduzione e pubblicazione elettronica
- Udienza di pronuncia della sentenza
- Pubblicazione sul sito [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)
- Pubblicazione in Raccolta (ormai solo in forma digitale dal 1/1/12)



# procedimento pregiudiziale d'urgenza (PPU) (artt. 107-114 RP)

- settori di cui al titolo V, parte III, TFUE (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia) es. affidamento di minori; persone in stato di detenzione; asilo; controllo alle frontiere
- domanda motivata del giudice o decisione Corte d'ufficio
- riduzione degli aventi diritto a partecipare alla fase scritta; possibile omissione della fase scritta
- riduzione dei termini memorie scritte (da due a 1 mese)
- Sezione specializzata decide:
  - sull'accoglimento della domanda
  - sul merito della questione, sentito l'AG
- privilegiata la comunicazione per la via elettronica
- diverso da procedimento accelerato (artt. 105 e 106 RP); nel 2016: 16 richieste, solo 3 accolte
- nel 2016: 12 richieste di PPU; accolte in 8 casi

# decisioni della Corte:

- sentenza
- ordinanza motivata:
  - 1) sentito l'AG quando la Corte é **manifestamente incompetente** a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è **manifestamente irricevibile** (art. 53, §2, RP)
  - 2) casi di cui all'art. 99 RP: (nel 2016: 55 casi)  
su proposta giudice relatore, sentito AG, quando:
    - a) **questione pregiudiziale identica** a una questione sulla quale la Corte ha già statuito;
    - b) la **risposta può essere chiaramente desunta** dalla giurisprudenza;
    - c) la risposta non dà adito a **nessun ragionevole dubbio**

# effetti di una sentenza resa su rinvio pregiudiziale:

- obbligatoria per il giudice *a quo*
- obbligo di conformarsi alla sentenza
- efficacia dichiarativa
- effetti “erga omnes”
- se dalla decisione risulta l’incompatibilità di una legislazione nazionale, occorre adottare le misure necessarie per conformarsi (v. caso *Traghetti del Mediterraneo*)
- é opportuno che il giudice informi la Corte sul seguito che ha dato alla sentenza (pt. 35 nota)

# effetti di una pronuncia di invalidità:

- diff. ricorso per annullamento: l'atto non è formalmente “nullo e non avvenuto”
- ma in sostanza: tutte le autorità nazionali non devono applicare l'atto dichiarato invalido
- le istituzioni UE devono adottare i provvedimenti necessari
- **regola**: declinatoria di invalidità ha effetti ex-tunc
- **eccezione**: possibilità di limitare gli effetti della sentenza (es. rischio di gravi ripercussioni economiche; rapporti sorti in buona fede; anche per sent. interpretative laddove sussiste un'obiettiva e rilevante incertezza circa la sua interpretazione: IRAP Imposta regionale italiana sulle attività produttive; 128 mld rimborsi, riapertura fase orale)
- sono fatti salvi i diritti dei soggetti che abbiano proposto un'azione giudiziaria prima della pronuncia sentenza

Cosa accade se un giudice non si conforma ad una sentenza della Corte resa su rinvio pregiudiziale?

Il caso dell'Italia L. 13 aprile 1988, n. 117 sulla responsabilità civile dei magistrati; Esclusione della violazione in caso di interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale.

- Limitazione ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato. CG 13 giugno 2006, C-173/03 – Traghetti del Mediterraneo
- CG 24 novembre 2011, C-379/10 – Commissione c. Italia

# possibilità di un ricorso per inadempimento

**sent. 13 giugno 2006, C-173/03, Traghetti del Mediterraneo**

•“Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale.

•Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler”


•**sent. 24 novembre 2011, C-379/10, Commissione c. Italia**

condanna dell’Italia

# STATISTICHE

## cause promosse:

2016: 692 di cui 470 rinvii pregiudiziali (di cui 8 PPU)




# Evoluzione cause promosse: tipo di procedura

	2012	2013	2014	2015	2016
Domande pregiudiziali	404	450	428	436	470
Ricorsi diretti	73	72	74	48	35
Impugnazioni	136	161	111	206	168
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	3	5		9	7
Domande di parere	1	2	1	3	
Procedimenti speciali <sup>2</sup>	15	9	8	11	12
<b>Totale</b>	<b>632</b>	<b>699</b>	<b>622</b>	<b>713</b>	<b>692</b>
Domande di provvedimenti provvisori		1	3	2	3



# cause definite

2016: 704, +14% del 2015; di cui 453 rinvii pregiudiziali




# Evoluzione cause definite: tipo di procedura

	2012	2013	2014	2015	2016
Domande pregiudiziali	386	413	476	404	453
Ricorsi diretti	70	110	76	70	49
Impugnazioni	117	155	157	127	182
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	12	5	1	7	7
Domande di parere		1	2	1	
Procedimenti speciali	10	17	7	7	13
<b>Totale</b>	<b>595</b>	<b>701</b>	<b>719</b>	<b>616</b>	<b>704</b>

# Cause definite: tipo di decisione


2016: 412 sentenze; 166 ordinanze (carat. giurisd.)



# Cause definite: tipo di decisione

	Sentenze	Ordinanze di carattere giurisdizionale <sup>2</sup>	Ordinanze in sede di procedimento sommario <sup>3</sup>	Altre ordinanze <sup>4</sup>	Domande di parere	Totale
Domande pregiudiziali	302	67		39		408
Ricorsi diretti	37	1		10		48
Impugnazioni	73	87	4	9		173
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi			5	2		7
Domande di parere						
Procedimenti speciali		11		1		12
<b>Totale</b>	<b>412</b>	<b>166</b>	<b>9</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>648</b>

# Cause definite: collegio giudicante



# Evoluzione collegio giudicante periodo 2012-2016

	2012			2013			2014			2015			2016		
	Sentenze/ Pareri	Ordinanze <sup>2</sup>	Totale	Sentenze/ Pareri	Ordinanze <sup>2</sup>	Totale	Sentenze/ Pareri	Ordinanze <sup>2</sup>	Totale	Sentenze/ Pareri	Ordinanze <sup>2</sup>	Totale	Sentenze/ Pareri	Ordinanze <sup>2</sup>	Totale
Seduta plenaria	1		1				1		1						
Grande Sezione	47		47	52		52	51	3	54	47		47	54		54
Sezioni a 5 giudici	275	8	283	348	18	366	320	20	340	298	20	318	280	20	300
Sezioni a 3 giudici	83	97	180	91	106	197	110	118	228	93	89	182	120	162	282
Presidente		12	12												
Vicepresidente					5	5		1	1		7	7		5	5
<b>Totale</b>	<b>406</b>	<b>117</b>	<b>523</b>	<b>491</b>	<b>129</b>	<b>620</b>	<b>482</b>	<b>142</b>	<b>624</b>	<b>438</b>	<b>116</b>	<b>554</b>	<b>454</b>	<b>187</b>	<b>641</b>

## qualche statistica:

- cause introdotte 2016: 692 (453 rinvii pr., 8 PPU)
- cause definite 2016: 704 (453 rinvii pr., 9 PPU)
- cause pendenti al 31/12/2016: 872 (2015: 884)
- rinvii pregiudiziali pendenti al 31/12/2016: 575
- domande pregiudiziali introdotte dal 1952 al 31/12/2016: 9616 (su 20811 cause); Germania: 2300; Italia: 1388; Olanda: 975

Italia	Corte Costituzionale	2	
	Corte suprema di Cassazione	141	
	Consiglio di Stato	134	
	Altri organi giurisdizionali	1 111	<b>1 388</b>

# Durata media procedimenti pregiudiziali

- durata media dei rinvii pregiudiziali nel 2016: 14,7 mesi (2015: 15,3 mesi; 2014: 15 m; 2013: 16,3 m; 2012: 15,7 m; 2011: 16,7 m)
- durata media dei rinvii pregiudiziali d'urgenza 2016: 2,7 mesi (2015: 1,9 mesi; 2014: 2,2 mesi; 2013: 2,2; 2012: 1,9; 2011: 2,5)  
durata media procedura accelerata: **<5 mesi**  
(nel 2015 15 richieste solo 1 accolta; 2014 10 richieste solo 2 accolte; 2013: 14 richieste di cui nessuna accolta)



*grazie dell'attenzione!*